

NUM. DOC.87/2005

CITTA' DI TORINO
Provvedimento del Consiglio Circostrizionale
N. 10 – “MIRAFIORI SUD”
Estratto del verbale della seduta del 13 Settembre 2005

Convocato il Consiglio di Circostrizione n. 10 in seduta ordinaria.

Sono presenti nell'aula Consiliare del Centro Civico “R. Davico”, in Strada Comunale di Mirafiori n. 7 oltre al Presidente Maurizio TROMBOTTO i Consiglieri:

ACQUAVIVA ALBANO BARROCU BUFALO CALELLA CAMARDA CARDONA
CASSANO CERA CHIAZZOLLA DEIANA FALLERI INFELISE LAINO LUBATTI
MINUTELLO MURDOCCA PERILLO RASTELLI REGALBUTO REVERDITO SPINELLI
STRINA TESSITORE.

In totale con il Presidente n. 25

Risultano assenti i Consiglieri: -----

Con l'assistenza del Segretario: Dr. Giovanni DE MARIA

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

Il seguente provvedimento:

OGGETTO: C.10 - PARERE DI COMPETENZA SU: REGOLAMENTO EDILIZIO -
MODIFICA ALLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA.

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.10 - MIRAFIORI SUD

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.10 - PARERE DI COMPETENZA SU: REGOLAMENTO EDILIZIO - MODIFICA ALLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA.

Il Presidente TROMBOTTO, di concerto con il Coordinatore della II Commissione CHIAZZOLLA, riferisce:

In data 3 agosto 2005 è pervenuta ai sensi dell'art. 43 del nuovo Regolamento del Decentramento, da parte della Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata la richiesta d'espressione di parere sul Regolamento Edilizio – Modifica alla composizione della Commissione Edilizia.

Il vigente Regolamento Edilizio, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 20 dicembre 2004 (mecc. 200308280/038), è stato redatto in coerenza al Regolamento Edilizio Tipo Regionale, di cui alla L.R. 8 luglio 1999 n. 19.

In particolare per quanto concerne la composizione della Commissione Edilizia l'art. 2 del Regolamento prevede che tale organo consultivo dell'Amministrazione sia composto da sei membri esperti e da sei membri scelti tra terne designate dalle categorie economiche e professionali, tutti nominati dal Consiglio Comunale e, in conformità con le indicazioni regionali, che sia presieduto dal Sindaco o dall'Assessore delegato.

Una recente pronuncia del T.A.R. Piemonte ha tuttavia ritenuto illegittima la presenza degli organi politici della Commissione Edilizia di un Comune della nostra Regione poiché non conforme al principio di portata generale introdotto nell'ordinamento dalle recenti innovazioni normative, che afferma la netta separazione tra le funzioni d'indirizzo politico-amministrativo (proprie degli organi politici e di governo) e quelle di gestione (proprie dei dirigenti).

Tale orientamento trova piena conferma nel parere del Consiglio di Stato n. 2447/03 espresso su richiesta del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale delle Autonomie – Ufficio per l'attuazione delle Riforme delle Autonomie Locali e per la tenuta degli Statuti – e pervenuto a questo Comune con nota della Prefettura in data 17 maggio 2005.

La stessa nota della prefettura conclude che la presenza d'organi politici nella Commissione Edilizia, deputata a pronunciarsi su richieste di permessi edilizi, non è più consentita dall'assetto normativo attuale, e che qualora tale presenza sia espressamente prevista da regolamenti comunali, gli Enti Locali dovranno provvedere alle necessarie modifiche.

A tale scopo è dunque, necessario procedere alla modifica dell'art. 2 del vigente Regolamento

Edilizio che disciplina la formazione della Commissione Edilizia stralciando le previsioni non compatibili con la normativa ed integrando con un ulteriore esperto di nomina consigliare la composizione della Commissione Edilizia come segue:

- Articolo 2, comma 1 attualmente così formulato:

“La Commissione Edilizia, organo tecnico consultivo comunale in tema di qualità urbana in campo edilizio, architettonico e urbanistico, è composta dal Sindaco o dall’Assessore suo delegato che la presiede, dal Vicedirettore Generale dei Servizi Tecnici della Città o suo delegato, e da dodici componenti nominati dal Consiglio Comunale”;

- Comma 1: “La Commissione Edilizia, organo tecnico consultivo comunale in tema di qualità urbana in campo edilizio, architettonico ed urbanistico, è composta dal Vicedirettore Generale dei servizi Tecnici della Città o suo delegato che la presiede, e da tredici componenti nominati dal Consiglio Comunale”;

- Il periodo di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 2 attualmente così formulato:

a) cinque esperti in progettazione architettonica, progettazione urbanistica, storia dell’architettura urbana;

viene sostituito dal seguente:

a) sei esperti in progettazione architettonica, progettazione urbanistica, storia dell’architettura urbana.

Il parere è stato discusso nella riunione di II Commissione del 6 settembre ed è stato esaminato dalla Giunta Circoscrizionale del 7 settembre 2005.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

- Di esprimere, un parere favorevole per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:

1) di approvare le seguenti modifiche al regolamento Edilizio riguardanti la composizione della Commissione Edilizia:

articolo 2, comma 1 attualmente così formulato:

“La Commissione Edilizia, organo tecnico consultivo comunale in tema di qualità urbana in campo edilizio, architettonico e urbanistico, è composta dal Sindaco o dall’Assessore suo delegato che la presiede, dal Vicedirettore Generale dei Servizi Tecnici della Città o suo

delegato, e da dodici componenti nominati dal Consiglio Comunale”;

è sostituito dal seguente:

- “La Commissione Edilizia, organo tecnico consultivo comunale in tema di qualità urbana in campo edilizio, architettonico ed urbanistico, è composta dal Vicedirettore Generale dei servizi Tecnici della Città o suo delegato che la presiede, e da tredici componenti nominati dal Consiglio Comunale”;
- Il periodo di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 2 attualmente così formulato:
b) Cinque esperti in progettazione architettonica, progettazione urbanistica, storia dell’architettura urbana;
viene sostituito dal seguente:
b) Sei esperti in progettazione architettonica, progettazione urbanistica, storia dell’architettura urbana.

Il presente provvedimento non comporta spesa.

Al momento della votazione sono inoltre assenti i Consiglieri: Albano, Barrocu, Calella, Deiana, Infelise, Rastelli, Regalbuto, Reverdito, Spinelli.

Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione per appello nominale, accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti e Votanti	n. 16
Voti favorevoli	n. 16

Il Consiglio di Circoscrizione

DELIBERA

- Di esprimere, un parere favorevole per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:
 - 1) di approvare le seguenti modifiche al regolamento Edilizio riguardanti la composizione della Commissione Edilizia:
articolo 2, comma 1 attualmente così formulato:
“La Commissione Edilizia, organo tecnico consultivo comunale in tema di qualità urbana in campo edilizio, architettonico e urbanistico, è composta dal Sindaco o dall’Assessore suo delegato che la presiede, dal Vicedirettore Generale dei Servizi Tecnici della Città o suo delegato, e da dodici componenti nominati dal Consiglio Comunale”;
- è sostituito dal seguente:
- “La Commissione Edilizia, organo tecnico consultivo comunale in tema di qualità urbana in campo edilizio, architettonico ed urbanistico, è composta dal Vicedirettore Generale dei servizi Tecnici della Città o suo delegato che la presiede, e da tredici componenti nominati dal Consiglio Comunale”;

- Il periodo di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 2 attualmente così formulato:
 - c) Cinque esperti in progettazione architettonica, progettazione urbanistica, storia dell'architettura urbana;
viene sostituito dal seguente:
 - c) Sei esperti in progettazione architettonica, progettazione urbanistica, storia dell'architettura urbana.

Il presente provvedimento non comporta spesa.
